



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ATENEEO PER L'ANNO 2008

PREMESSA

Considerata la necessità di rispettare i vincoli imposti dalla legge finanziaria per il 2008, ed in attesa della sottoscrizione del CCNL 2006-2007, il Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo sottoscritto il 28 dicembre 2007 e tuttora in applicazione si intende aggiornato nel testo seguente, con effetto dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA

1. La delegazione di Parte Pubblica è costituita dal Rettore o da un suo delegato e dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato. Per le organizzazioni sindacali la delegazione è composta dalla RSU e da due componenti delle strutture territoriali di ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. Le delegazioni possono essere eventualmente integrate da esperti delle materie oggetto delle trattative.
2. Le trattative di contrattazione collettiva integrativa sono verbalizzate.
3. In casi particolari le parti possono concordare che al personale sia consentito di assistere alle sedute di contrattazione.
4. Le riunioni di contrattazione collettiva integrativa sono convocate dal Rettore o da un suo delegato con trasmissione del relativo ordine del giorno.
5. Qualora insorgano controversie nell'interpretazione del presente contratto, sempre che non si tratti di controversie relative a clausole meramente ripetitive del CCNL, le parti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

ART. 2 – PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE (Art. 68, c. 2, lett. a)

1. La progressione economica all'interno delle categorie di cui all'articolo 56 del vigente CCNL avviene mediante meccanismi selettivi sulla base dei seguenti indicatori ponderati:
 - Formazione certificata e pertinente;
 - Arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa, con esclusione di automatismi legati al corso dell'anzianità, desumibile dal curriculum e/o dalla documentazione presentata dall'interessato;
 - Qualità delle prestazioni individuali con particolare riguardo alla capacità di proporre soluzioni innovative, al grado di coinvolgimento nei processi lavorativi, all'attenzione alle esigenze dell'utenza e alla soluzione dei problemi;
 - Anzianità di servizio senza essere incorsi negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto;
 - Titoli culturali e professionali (incarichi, pubblicazioni, collaborazioni, docenza o frequenza in convegni e seminari di studio, corsi di formazione, titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria, corsi di perfezionamento o di specializzazione, dottorati di ricerca).

2. Per i punteggi parziali da attribuire ai singoli elementi di valutazione si rinvia all'art. 59, commi 3, 4, 5 e 6 del CCNL-CU vigente. Il sistema di valutazione è quello previsto dall'art. 58 del citato CCNL vigente.
3. L'attribuzione della posizione economica immediatamente superiore è riconosciuta in presenza dei seguenti indispensabili requisiti:
 - a) aver maturato tre anni di anzianità di servizio alla data del 31.12.2007 nella posizione economica di appartenenza;
 - b) non essere incorso in sanzioni disciplinari.
4. La posizione economica decorrerà dall'1.1.2008 per coloro che hanno maturato i requisiti di cui al comma 3.

Somma lorda totale prevista

€ 35.000,00

ART. 3 – INDENNITA' DI RESPONSABILITA' (Art. 68, c. 2, lett. b)

1. L'Amministrazione, in base alle proprie finalità istituzionali, individua posizioni organizzative e funzioni specialistiche, comunicandole alle OO.SS. ed alle R.S.U., per l'attivazione di incarichi di responsabilità annuali da conferire a personale appartenente alle categorie B, C e D, fermo restando lo svolgimento dei compiti della categoria di appartenenza.
2. I criteri sulla cui base **si** procederà all'individuazione delle posizioni organizzative e funzioni specialistiche di cui al comma precedente saranno oggetto di informazione e, a richiesta, di concertazione.
3. Agli incarichi di cui al comma 1 è correlata una indennità annua lorda di importo variabile *che, per il personale di categoria D, sarà compresa tra un minimo di € 1.032,91 ed un massimo di € 5.164,57, di cui un terzo corrisposto a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal dipendente. L'entità dell'indennità viene fissata tenendo conto dei seguenti criteri:*
 - a) grado di responsabilità dell'incarico;
 - b) grado di complessità dei processi decisionali;
 - c) grado di complessità delle competenze connesse all'incarico;
 - d) caratteristiche innovative della professionalità richiesta;
 - e) necessità per lo svolgimento dell'incarico di specifiche abilitazioni professionali.
4. La verifica dei risultati è effettuata dal Direttore amministrativo previa verifica del raggiungimento degli obiettivi specificati nella programmazione 2008, e previa acquisizione motivata per iscritto di ogni elemento ed informazione utile a tal fine.
Nel caso in cui la verifica sia negativa, il Direttore amministrativo contesta per iscritto gli addebiti all'interessato il quale può presentare entro venti giorni controdeduzioni anche per il tramite delle Organizzazioni Sindacali cui aderisce e conferisce mandato.
Ricevute le controdeduzioni il Direttore amministrativo adotta il provvedimento finale.
5. Gli incarichi sono revocati, altresì, con atto del Direttore amministrativo in caso di mutamenti organizzativi.

Somma lorda totale prevista

€ 60.000,00

ART. 4 – INDENNITA' PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI DIASAGIO E DI RISCHIO

4.1 Indennità di turnazione

1. L'indennità di turnazione viene corrisposta al personale addetto *alle strutture per le quali l'amministrazione la ritiene necessaria*, per un massimo di 12 turni al mese, nella misura lorda di € **12,91** per turno pomeridiano effettivamente svolto.

Somma lorda totale prevista per esercizio

€ 60.000,00

4.2 Indennità di reperibilità

1. L'indennità di reperibilità viene corrisposta al personale di tutti i livelli che cura nell'espletamento delle proprie mansioni il funzionamento nonché la sicurezza delle strutture e degli impianti universitari garantendo la propria reperibilità notturna e diurna, feriale e festiva.
2. L'istituto della reperibilità si espleta durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.
3. L'indennità di € **12,91** lorde è corrisposta in relazione alla disponibilità effettivamente prestata e risultante da dichiarazione del responsabile della struttura. A ciascun dipendente coinvolto nella reperibilità non possono essere pagate più di 6 reperibilità al mese e per non più di due giorni festivi nell'arco di un mese, fatti salvi casi di necessità derivanti da temporanee carenze di organico. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza e di ferie né per lo stesso periodo di effettiva prestazione a più unità di personale. Nel caso si renda necessario l'intervento diretto del dipendente durante la fascia di reperibilità, sarà corrisposta la relativa remunerazione per lavoro straordinario e la prestazione di lavoro non potrà essere superiore a sei ore.

Somma lorda totale prevista per esercizio

€ 4.850,00

4.3 Indennità di guida

1. *E' riconosciuta al personale addetto in via continuativa alla conduzione degli automezzi di servizio, sulla base di verifiche effettuate dal Servizio Economato, un'indennità giornaliera di € 10,00 se il servizio alla guida dell'autovettura è prestato all'interno del territorio provinciale, un'indennità giornaliera di € 20,00 se il servizio alla guida dell'autovettura è prestato fuori dal territorio provinciale, un' indennità aggiuntiva di € 10,00 se il servizio è prestato dopo le ore 20,00 e fino alle 22,00, e ulteriori € 10,00 se il servizio è prestato dopo le ore 22,00 oppure il sabato o nei giorni festivi.*
2. *Al personale addetto alla conduzione dell'autobus la misura lorda dell'indennità è aumentata del 15%.*
3. *E' riconosciuta al personale di ogni livello addetto non continuativamente, su richiesta dell'amministrazione, alla conduzione degli automezzi di servizio un'indennità di € 0,05 per chilometro per i percorsi non superiori a 100 chilometri e di € 0,08 per ogni chilometro successivo al personale di ogni livello addetto alla conduzione di automezzi di servizio, sulla base di verifiche effettuate dall'Ufficio Economato.*
4. *Le suddette indennità si applicano a partire dalla data di sottoscrizione definitiva del presente Contratto. Fino a tale data si applica la precedente indennità di cui all'art. 4 comma 3 del C.C.I. di Ateneo sottoscritto in data 10.07.2002, nel testo seguente:*

L'indennità di guida è riconosciuta nella misura lorda di € 0,05 per chilometro per i percorsi non superiori a 100 chilometri e di € 0,08 per ogni chilometro successivo al personale di ogni livello addetto alla conduzione di automezzi di servizio, sulla base di verifiche effettuate dall'Ufficio Economato.

Somma lorda totale prevista per esercizio **€ 13.600,00**

4.4 Indennità di rischio da laboratorio e di stabulari

1. E' attribuita nella misura mensile lorda di **€ 77,47** al personale di tutti i livelli addetto istituzionalmente al funzionamento delle strutture di laboratorio e stabulari e sulla base di dichiarazione del responsabile della struttura.

Somma lorda totale prevista per esercizio **€ 20.000,00**

4.5 Indennità di maneggio valori

1. Al personale che, sulla base di una previsione normativa o a seguito di provvedimento formale dell'amministrazione, è addetto in via continuativa ai servizi di cassa che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento, compete un'indennità mensile rapportata alla quantità massima potenziale di valori maneggiati parametrata nelle seguenti fasce:

Fascia 1	Settore Economato	€ 60,00
Fascia 2	Dipartimenti	€ 50,00
Fascia 3	Presidenze	€ 35,00

2. E' escluso da detta indennità il personale che maneggia valori per conto terzi.

Somma lorda totale prevista per esercizio **€ 10.000,00**

4.6 Indennità di rapporto diretto con l'utenza

1. Al personale delle segreterie studenti che hanno un rapporto continuativo, diretto e prevalente con l'utenza esterna viene corrisposta un'indennità di **€ 4,40** per ogni turno di effettiva presenza allo sportello. E' compito del responsabile del *Settore* dichiarare i nominativi dei dipendenti che hanno effettivamente svolto l'attività di sportello nel mese precedente.

Somma lorda totale prevista per esercizio **€ 3.200,00**

4.7 Pagamento e incompatibilità delle indennità

1. Tutte le indennità sono corrisposte mensilmente, insieme allo stipendio del mese successivo a quello relativo all'effettuazione delle prestazioni che danno diritto a percepire le indennità previste.

2. Ai fini del calcolo delle indennità legate all'effettiva presenza, si rinvia alla normativa vigente.

ART. 5 – INDENNITA' ACCESSORIA

5.1 Indennità accessoria mensile

1. E' istituita un'indennità accessoria mensile, erogabile per dodici mensilità ai sensi dell'art. 41 del CCNL 27.1.2005.
2. La suddetta indennità spetta mensilmente *ai lavoratori nei seguente importi:*

Categoria	Indennità
<i>Categoria B</i>	€ 103,29
<i>Categoria C</i>	€ 165,26
<i>Categoria D</i>	€ 247,89

Somma lorda totale prevista per esercizio

€ 426.000,00

ART. 6 – INDENNITA' PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI (art. 68 co. 2, lett. D)

6.1 Indennità di collaborazione

1. Le parti concordano sulla necessità di migliorare la produttività collettiva onde consentire il raggiungimento degli obiettivi di Ateneo quali l'attivazione di nuovi servizi, il miglioramento qualitativo dei medesimi e la semplificazione delle procedure amministrative. A tal fine viene corrisposta l'indennità di cui all'art. 68, c. 2 del CCNL.
2. La suddetta indennità spetta mensilmente ai lavoratori nei seguenti importi *massimi:*

Categoria	Indennità
Categoria B	€ 29,82
Categoria C	€ 48,32
Categoria D	€ 65,97

3. Ogni sei mesi a decorrere dall'inizio dell'anno solare l'amministrazione procede alla verifica dei risultati conseguiti. *Tale verifica avviene attraverso Schede di Valutazione Individuale.*
4. La verifica è effettuata dal Direttore amministrativo previa acquisizione per iscritto di ogni elemento ed informazione utile a tal fine e deve essere motivata.
5. I criteri adottati per effettuare la verifica sono oggetto di informazione.
6. *Nei criteri è prevista una fascia di valutazione (in forma di punteggio), compresa tra 6 e 6,9 su 10, nell'ambito della quale l'indennità è attribuita nella misura dell'80% del totale.*
7. *Nel caso in cui il risultato della verifica sia compreso nella fascia suddetta, l'indennità per il semestre successivo sarà erogata nella misura dell'80%, fatto salvo l'eventuale recupero all'atto della valutazione finale dell'anno.*
7. Nell'ipotesi in cui la verifica relativa al primo semestre sia negativa (inferiore a 6/10), l'erogazione dell'indennità per i restanti sei mesi è sospesa. *In tale caso il Direttore amministrativo informa per iscritto l'interessato il quale può presentare entro venti giorni le proprie osservazioni anche per il tramite delle Organizzazioni Sindacali cui aderisce e conferisce mandato.*
8. Le osservazioni vengono valutate da un Comitato formato dal Direttore amministrativo e da due componenti designati, uno dall'Amministrazione uno dalle OO.SS. Sulla base delle predette valutazioni il Direttore amministrativo assume le proprie determinazioni conclusive.
9. Nell'ipotesi in cui anche la verifica successiva sia negativa l'Amministrazione procede al recupero delle somme erogate secondo le modalità che saranno oggetto di informazione.
10. Se nel semestre vengono superati 30 giorni lavorativi di assenza anche non continuativi, *esclusi gli istituti legati alla maternità e le malattie superiori a 15 giorni, al lavoratore non spetta l'indennità di collaborazione.*

Somma lorda totale prevista per esercizio

€ 120.350,00

TOTALE

€ 753.000,00

ART. 7 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Per il personale a regime di part-time le quote vengono apportate in misura proporzionale all'orario di lavoro.
2. Il presente accordo non è applicabile al personale comandato o distaccato.
3. Al personale a tempo determinato con rapporto di lavoro non superiore a sei mesi, spettano tutte le indennità tranne *quella accessoria* e quella di collaborazione.
4. Tutte le indennità sono corrisposte mensilmente insieme allo stipendio del mese successivo a quello relativo all'effettuazione delle prestazioni che danno diritto a percepire l'indennità previste, ove non subordinate a relazioni o valutazioni nel merito.
5. Tutte le indennità previste dal presente contratto *hanno validità ai fini economici dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008*; prima della suddetta scadenza saranno oggetto della verifica di cui all'art. 5, comma 1, del CCNL-CU vigente.
6. *Le indennità già corrisposte alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto, ad eccezione di quella di guida, saranno oggetto di conguaglio nel corso dell'anno di validità.*

7. *Eventuali economie che si dovessero rendere disponibili verranno utilizzate per reintegrare le indennità di rischio e di disagio oggetto di riduzione rispetto al Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo sottoscritto in data 10/07/2002.*

Teramo, li 7 agosto 2008

IL RETTORE *firmato*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO *firmato*

FLC-CGIL *firmato*

CISL- Università *firmato*

UIL-PA *firmato*

CONFSAL-SNALS *firmato*

CSA di CISAL-Univesità *firmato*

R.S.U. di Ateneo *firmato*